



VADEMECUM PER LA MODIFICA DEGLI STATUTI ASD E SSD AFFILIATE **(scadenza prevista per il 31 dicembre 2023)**

L'OGGETTO SOCIALE

Il decreto legislativo 36/2021 introduce degli elementi di novità rispetto agli statuti delle organizzazioni sportive. Si tratta in primo luogo della definizione dell'oggetto sociale, diventando necessario specificare l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche tra quelle previste dalla FIM, specificando che, oltre alle attività sportive – da intendersi come l'organizzazione e/o la partecipazione di una Asd/Ssd a competizioni sportive territoriali, nazionali ed internazionali approvate e/o indette dalla FIM, i cui risultati siano riconosciuti dallo stesso organismo – la ASD o la SSD svolga almeno una (o tutte) delle (le) seguenti attività:

1. Formazione. Attraverso iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento dei tesserati dell'Organismo sportivo che ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi la Asd/Ssd, incluse le attività di divulgazione dei valori dello sport quale strumento di miglioramento della vita e della salute, nonché mezzo di educazione e di sviluppo sociale, con particolare attenzione a temi come la tecnica della disciplina sportiva, i controlli sanitari, le norme di sicurezza dei tesserati, e l'ordinamento sportivo. Le attività formative possono essere organizzate direttamente dall'organismo sportivo o dalla stessa Asd/Ssd in possesso dei requisiti didattici richiesti dall'Organismo sportivo che l'ha affiliata e riconosciuta ai fini sportivi e condotte da docenti in possesso di specifiche competenze e professionalità;
2. Didattica. L'organizzazione o la partecipazione a corsi di avviamento allo sport e per la pratica della disciplina sportiva quando in possesso dei requisiti tecnici richiesti dall'Organismo sportivo che l'ha riconosciuta ai fini sportivi e per attività dallo stesso riconosciute;
3. Preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

In sostanza lo Statuto potrebbe pertanto implementare, a titolo esemplificativo, la seguente clausola: "Il sodalizio sportivo esercita in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica con particolare riferimento alle discipline del riconosciute dal nostro ordinamento".

In aggiunta all'attività primaria e principale, il decreto legislativo riconosce anche una serie di attività diverse da quelle sopra evidenziate "a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano" e purché esercitate in via secondaria e strumentale. Ad esempio: sponsorizzazioni, attività promo pubblicitarie,



cessione di diritti, indennità legate alla formazione degli atleti, proventi derivanti dalla gestione di impianti e strutture sportive, vendita di materiale sportivo, rimessaggio di imbarcazioni e natanti.

Lo statuto potrebbe pertanto prevedere la seguente clausola: "Il sodalizio sportivo può svolgere anche attività diverse purché secondarie e strumentali a quelle caratterizzanti le organizzazioni sportive. Le attività diverse vengono deliberate dall'organo amministrativo nel rispetto di eventuali linee guida indicate all'assemblea degli associati".

Ad oggi manca ancora il decreto che deve definire il concetto di secondarietà e strumentalità delle attività diverse da quelle sportive ma potrebbe essere verosimilmente analogo nei contenuti al decreto del Ministero del Lavoro 19/5/2021 n. 107 relativo agli enti del terzo settore.

Alle associazioni e società iscritte al RAS, tuttavia, si applica un' interessante eccezione: non devono essere computati nel rapporto tra attività istituzionali e attività diverse i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti, indennità legate alla formazione degli atleti nonché proventi derivanti dalla gestione di impianti e strutture sportive.

LAVORATORI E VOLONTARI

A titolo esemplificativo potrebbe essere inserito in Statuto un articolo che richiama le recenti modifiche legislative che regolano i rapporti di lavoro in ambito sportivo:

"Laddove in presenza di lavoratori sportivi nelle ASD e SSD, questi hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi della normativa specifica prevista dalla Legge in vigore, secondo il principio di pari dignità ed opportunità e, se compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

Sono compatibili le figure del lavoratore dipendente, del collaboratore coordinato e continuativo, del lavoratore autonomo.

È inoltre prevista la possibilità di stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti.

Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può essere altresì oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina in vigore.

Sono altresì ammesse, sempre nel rispetto delle normative di legge, le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non retribuite. Esse sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva".



LA DEMOCRATICITA' INTERNA

Le ASD e SSD che ambiscono ad accedere alle agevolazioni fiscali devono dimostrare la democraticità interna.

In particolare riferimento al diritto in capo agli associati minorenni, il principio di democraticità viene rispettato attraverso la loro rappresentanza nel corso delle assemblee da parte di chi esercita la relativa potestà genitoriale.

Si consiglia pertanto di inserire in statuto una clausola del seguente tenore “è riconosciuto il diritto di voto a tutti gli associati maggiorenni in regola con il versamento del contributo associativo annuale. Alle assemblee sono convocati anche gli associati minorenni che vengono rappresentati, con diritto di voto, dall’esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione a socio del minore”.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

Un altro aspetto che potrebbe trovare regolamentazione nello statuto è quello relativo alle modalità di svolgimento delle assemblee. Bisogna evidenziare che mentre per le organizzazioni sportive enti del terzo settore il ricorso alle assemblee telematiche e/o al voto per corrispondenza è subordinato ad una espressa previsione statutaria, per le realtà diverse dagli enti del terzo settore non si configurerebbe detta necessità secondo il notariato. Ciononostante, si ritiene opportuno regolamentare tale aspetto prevedendo, ad esempio, che “la partecipazione alle assemblee è prevista anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. Le modalità di partecipazione sono definite, di volta in volta, dall’organo amministrativo con la delibera di convocazione assembleare”.

COME MODIFICARE LO STATUTO – ASPETTI PRATICI

Ai fini dell’approvazione delle modifiche statutarie sarà necessario far convocare un’ assemblea straordinaria dei soci mettendo espressamente come punto all’ordine del giorno: “ADEGUAMENTO STATUTARIO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2021”. Dopodiché si dovrà redigere giusto verbale di assemblea straordinaria con la quale i soci approvano le modifiche statutarie apportate. Entro i successivi 20 giorni dall’approvazione della modifica sarà necessario recarsi presso l’agenzia delle entrate per provvedere alla registrazione della modifica dello Statuto. Le SSD realizzano l’intera procedura tramite atto notarile.

Per la registrazione della modifica dello statuto occorrono necessariamente:



- ✓ n. 2 copie in originale del nuovo statuto;
- ✓ n. 2 copie del verbale di assemblea straordinaria;
- ✓ mod. 69 debitamente compilato;
- ✓ copia documento di identità del presidente e dell'eventuale delegato alla presentazione;
- ✓ tassa di registro (euro 200,00). Esenzione nel caso di modifiche effettuate in applicazione del D.Lgs. 36/21;
- ✓ Per quanto concerne l'imposta di bollo, le associazioni e società sportive dilettantistiche risultano esenti ai sensi dell'art. 27 bis della tabella di cui all'allegato B annesso al DPR 642/1972.

Una volta espletata la procedura, lo statuto dovrà essere inviato alla FIM per ricevere l'approvazione dei "fini sportivi" da parte del Consiglio Federale. Dopodiché si potrà richiedere l'inserimento telematico nel registro delle attività sportive dilettantistiche.

ESEMPIO DI VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER ADEGUARE LO STATUTO SOCIALE ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 36/21 (TERMINE PREVISTO 31.12.2023)

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____ alle ore _____ presso la sede legale dell'Associazione sita in _____ si è riunita, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima, l'Assemblea Straordinaria dei soci, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Esame ed approvazione delle modifiche statutarie ai sensi del D. Lgs. 36/21;
3. Varie ed eventuali.

Presiede l'Assemblea il Presidente dell'Associazione Sig. _____, il quale chiama, con il consenso unanime dei presenti il Sig. _____ a svolgere le funzioni di Segretario. Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di Statuto, che sono presenti n. _____ associati in proprio e per delega, Dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente comunica all'Assemblea che a decorrere dal 1° luglio 2023 è entrato in vigore il D. Lgs. 36/21 che ha modificato le clausole statutarie previste dalla legge 289/2002.

Pertanto, al fine di mantenere la qualifica di Associazione Sportiva Dilettantistica e l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche è necessario approvare alcune modifiche statutarie al fine di rendere lo Statuto dell'Associazione conforme alle disposizioni dell'art. 7 e ss. del D. Lgs.36/21.

Informa l'Assemblea che ai sensi dell'art. 12 comma 2-bis del D. Lgs. 36/21 le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023, sono esenti dall'imposta di registro avendo lo scopo di adeguare gli Atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli Statuti alle disposizioni del D. Lgs.36/21.

Si passa al secondo punto all'Ordine del Giorno.

Il Presidente procede alla lettura del nuovo Statuto illustrando le modifiche apportate in base alle nuove disposizioni legislative.

Al termine della lettura del nuovo Statuto e della relazione del Presidente prendono la parola alcuni soci per chiedere ulteriori chiarimenti.



Al termine della discussione l'Assemblea, all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto sociale che viene allegato al presente Atto e ne forma parte integrante.

L'Assemblea all'unanimità autorizza il Presidente a dare seguito alla delibera provvedendo alla registrazione del nuovo Statuto e a comunicare il nuovo testo a tutti gli Organismi sportivi cui è affiliata l'Associazione.

Alle ore _____, non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri richiesto la parola il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Segretario _____

Il Presidente _____

PERSONALITA' GIURIDICA DELLE ASD (inserimento opzionale in Statuto)

Il decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 39, ha previsto una procedura semplificata per le associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che intendono acquisire la personalità giuridica. Le ASD, infatti, possono acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro stesso.

Un'associazione che intende nascere già con la personalità giuridica oppure un'associazione non riconosciuta che intende acquisirla, deve rivolgersi al notaio che redige gli atti nella forma dell'atto pubblico. Se è una nuova costituzione il notaio redigerà atto costituito e statuto, altrimenti redigerà il verbale di assemblea straordinaria.

Il notaio verifica:

- la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente,
- accerta la natura natura dilettantistica dell'associazione,
- accerta la consistenza del patrimonio minimo.

Se l'associazione non è iscritta al registro delle attività sportive unitamente, il notaio presenta sia istanza di iscrizione sia istanza di riconoscimento della personalità giuridica. Invece in caso di richiesta di riconoscimento da parte di un'associazione già iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l'inserimento dell'associazione tra quelle dotate di personalità giuridica.

Il Patrimonio minimo necessario per il conseguimento della personalità giuridica con modalità semplificata tramite iscrizione al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, consiste in una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000,00 euro.

Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.




INCOMPATIBILITA' (inserimento opzionale in Statuto)

È fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, e ove paralimpici, riconosciuti dal CIP"

In precedenza, la norma era la seguente:

"E' fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.".


Alessandro Basilio